

Cass. pen. Sez. II, 23-11-2011, n. 46669

Il controllo e la vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sotto ordinati e interni alla banca; alla luce di tale principio, in caso di omissione di controllo, è possibile affermare quanto meno la corresponsabilità, sotto il profilo penale, di tali organi di vertice, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 c.p.v. c.p.